

**Assessorato finanze, attività produttive e artigianato**  
**Dipartimento industria, artigianato ed energia**  
**Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile**  
**Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica**  
**Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio**  
**Gestione demanio idrico**

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1387 in data 02-04-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, DI UNA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2444/2009 E CON PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N. 4923/2016 E N. 6211/2018 PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO CON CENTRALE DI PRODUZIONE NELLA FRAZIONE RUNAZ NEL COMUNE DI AVISE, PROPOSTA DAL SIG. ANDREA GADIN DI AOSTA. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE SUPPLETIVO AL DISCIPLINARE PROTOCOLLO N. 11677/DDS DEL 1° DICEMBRE 2009.

## **Il Dirigente della Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile**

### **Il Dirigente della Struttura gestione demanio idrico**

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

visti:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2444 del 4 settembre 2009 con la quale è stata rilasciata, al Sig. Andrea Gadin di Aosta, l'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con opera di derivazione sul torrente Vertosan, in località Vedun, e centrale di produzione nella frazione Runaz, nel Comune di Avise;
- il provvedimento del dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili n. 4923 del 24 ottobre 2016, relativo all'approvazione di una variante non sostanziale all'autorizzazione unica sopra richiamata, consistente nella posa della condotta forzata in trincea, anziché in galleria, nel riposizionamento in destra orografica del dissabbiatore e della relativa pista di accesso e nello spostamento in caverna del locale centrale, senza influenzare i parametri della subconcessione di derivazione ad uso idroelettrico;
- il provvedimento del dirigente della Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile n. 6211 del 9 novembre 2018, relativo all'approvazione di una variante non sostanziale all'autorizzazione unica sopra richiamata, consistente nella modifica della modalità di posa della condotta forzata, in due brevi tratti, con la tecnica del "Raise boring" anziché in trincea tradizionale;

considerato che in data 4 marzo 2020 il Sig. Andrea Gadin ha presentato una richiesta di variante non sostanziale all'autorizzazione unica sopra richiamata, consistente nella rinuncia della realizzazione della stazione di pompaggio per il ricircolo dell'acqua sulla cascata di Frenay, e nel contestuale impegno a rilasciare alla presa una portata non inferiore a 200 litri al secondo nel periodo intercorrente tra il 1° aprile ed il 31 ottobre;

dato atto che con nota prot. n. 2624 in data 9 marzo 2020 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'esame della richiesta di cui sopra;

dato atto che con nota prot. n. 2865 in data 16 marzo 2020, a seguito del DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, al fine di evitare assembramenti e permettere il rispetto dei termini del procedimento e vista la difficoltà di organizzare tempestivamente una videoconferenza, la predetta riunione è stata annullata ed è stato chiesto ai rappresentanti della Conferenza di servizi di esprimere formalmente i propri pareri o autorizzazioni entro il 27 marzo 2020;

preso atto delle note pervenute successivamente alla richiesta sopra richiamata:

- prot. n. 1924 del 16 marzo 2020 con la quale la Struttura patrimonio archeologico ha comunicato che la variante non contiene elementi di competenza da valutare;
- prot. n. 2687 del 18 marzo 2020 con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha specificato che:
  - per quanto riguarda gli aspetti connessi alla valutazione di compatibilità delle opere rispetto ai dissesti attesi, ai sensi degli articoli 35 e 36 della l.r. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e in applicazione della DGR 2939/2008, e gli aspetti connessi con i vincoli di cui all'art. 41 della l.r. 11/1998, non rileva motivi ostativi;
  - per quanto riguarda gli aspetti connessi con il vincolo di cui al R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche) non solleva obiezioni al rilascio del titolo autorizzativo in variante;
  - per quanto riguarda gli aspetti connessi all'utilizzo della risorsa idrica ha espresso un parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in variante a condizione che, nei periodi di attivazione della derivazione ad uso idroelettrico, la presenza di una congrua quantità d'acqua in corrispondenza della cascata di Frenay venga garantita con il rilascio di una portata non inferiore a 200 l/s direttamente a valle dell'opera di presa, da sommarsi ai quantitativi destinati al soddisfacimento dei diritti irrigui presenti nel tratto sotteso e agli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale;
  - la Struttura gestione demanio idrico provvederà a redigere apposito disciplinare suppletivo al disciplinare protocollo 11677/DDS del 1° dicembre 2009 al fine di recepire tale modifica nei vigenti atti concessori;
- prot. n. 1061 del 17 marzo 2020 con la quale il Comune di Avise ha espresso un parere favorevole alla variante;
- prot. n. 3636 del 17 marzo 2020 con la quale la Struttura viabilità e opere stradali ha comunicato che le opere in variante non interferiscono con la strada regionale n. 26 di Cerellaz e evidenziato che, qualora venisse approvata la variante, riterrà annullata la

richiesta di concessione presentata dal Signor Andrea Gadin nel mese di gennaio 2020, relativa alla percorrenza di metri 150 con cavidotto BT nella fascia di rispetto stradale;

- prot. n. 407 del 18 marzo 2020 con la quale il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca - Valle d'Aosta, preso atto che la variante comporta maggiori garanzie del permanere in alveo delle portate previste, non ha sollevato osservazioni in merito;
- prot. n. 2224 del 18 marzo 2020 con quale la struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, richiamando la valutazione positiva condizionata di compatibilità ambientale espressa per il progetto in argomento (con deliberazione di Giunta regionale n. 1872 in data 20 giugno 2008), ha ritenuto che la suddetta modifica progettuale non sia rilevante rispetto alla sopraccitata valutazione, laddove venga comunque garantita la tutela ambientale della cascata di Freney con l'aumento adeguato delle portate rilasciate all'opera di presa;
- prot. n. 1933 del 26 marzo 2020 con quale il Corpo forestale della Valle d'Aosta ha autorizzato, nei soli riguardi del Regio Decreto Legislativo n. 3267/23 e fatti salvi eventuali diritti di terzi, gli interventi in variante alle condizioni precedentemente espresse nel corso dell'autorizzazione espressa in sede di VIA, prot. n. 24870/RN del 2010, e a condizione che al termine dei lavori l'area sia interamente ripristinata, il materiale di scavo interamente adoperato in loco e quello in esubero smaltito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di rifiuti;
- prot. n. 2169 del 27 marzo 2020 con quale la struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha evidenziato che all'art. 8, lett. f) del disciplinare di subconcessione prot. n. 11667/DDS del 1° dicembre 2009, veniva specificato che "al fine di garantire la salvaguardia dell'effetto paesaggistico della cascata del Freney, dovrà essere ricircolata a monte della stessa una portata non inferiore a 200 litri al secondo nel periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 ottobre. In caso di mancato funzionamento dell'impianto di ricircolo, la suddetta portata dovrà essere rilasciata a valle dell'opera di presa". La struttura medesima, preso atto dell'intenzione di non realizzare la suddetta opera, considerato che l'impianto di pompaggio richiederebbe lo staffaggio di condutture in parete, nonché l'installazione di elementi esterni per il suo funzionamento e verificato che il rilascio dei succitati 200 l/s a valle dell'opera di presa non necessita di ulteriori interventi, oltre a quelli già autorizzati e realizzati, non ha sollevato obiezioni rispetto a quanto proposto. Considerato che la cascata ed il contesto di pertinenza manterranno le attuali caratteristiche di naturalità ha valutato la proposta migliorativa rispetto a quanto precedente autorizzato e quindi compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica. Ha pertanto autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142, lettere c), d) e g), la non realizzazione dell'impianto di ricircolo della cascata del Freney ;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi e, successivamente, chiamate all'espressione del parere o dell'autorizzazione, non vi hanno partecipato;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione alla variante, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate nel corso del

procedimento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

richiamato il decreto del presidente della regione n. 102 in data 6 aprile 2010 con il quale è stato concesso al Signor Andrea Gadin, residente ad Aosta, di derivare dal torrente Vertosan, in località Vedun del Comune di Avise, moduli massimi 15,50 e medi 5,36, per la produzione, sul salto di metri 771,20, della potenza nominale media annua di kW 4.052,58 nella centrale ubicata tra le località Pierre Taillée e l'abitato di Runaz del medesimo Comune;

considerato che l'esercizio della suddetta derivazione è subordinato all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare protocollo n. 11677/DDS del 1° dicembre 2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 26 giugno 2009;

richiamata la nota in data 4 marzo 2020, acquisita al protocollo regionale con il numero 2342/DDS del 6 marzo 2020, con la quale il Signor Andrea Gadin ha chiesto di modificare l'art. 8, lettera f) del sopra richiamato disciplinare al fine di adeguarlo a quanto richiesto con istanza di variante all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico:

considerato che, in base alle verifiche effettuate dall'Ufficio gestione demanio idrico ed in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata per il rilascio della variante all'autorizzazione unica, nulla-osta all'accoglimento della predetta richiesta;

considerato che la modifica del disciplinare di subconcessione prot. n. 11677/DDS del 1° dicembre 2009 non comporta valutazioni discrezionali e, pertanto, non rientra nelle competenze della Giunta regionale;

ritenuto opportuno, quindi, procedere alla modifica dell'articolo 8, lettera f) (recante: "Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione") del disciplinare protocollo 11677/DDS del 1° dicembre 2009, al fine di adeguarlo a quanto previsto nell'istanza di variante all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in argomento;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018 recante il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sottoscritti;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

## DECIDONO

1. di approvare la variante non sostanziale al progetto autorizzato con DGR n. 2444/2009 e con PD n. 4923/2016 e 6211/2018 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con centrale di produzione nella frazione Runaz, nel Comune di Avise, proposta dal Sig. Andrea Gadin di Aosta, sulla base della richiesta esaminata dai rappresentanti dell'apposita Conferenza di servizi;
2. di dare atto che la variante di cui al punto 1. consiste nella rinuncia della realizzazione della stazione di pompaggio per il ricircolo dell'acqua sulla cascata di Frenay;
3. di modificare, per le ragioni indicate nelle premesse, l'articolo 8, lettera f) del disciplinare protocollo n. 11677/DDS del 1° dicembre 2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2444 del 4 settembre 2009, concernente la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Vertosan, in località Vedun del comune di Avise, per la produzione di energia elettrica, assentita al Signor Andrea Gadin, residente ad Aosta, con decreto del Presidente della Regione n. 102 del 6 aprile 2009;
4. di approvare, allegato al presente atto per farne parte integrante, il disciplinare suppletivo al disciplinare protocollo n. 11677/DDS del 1° dicembre 2009, che modifica l'articolo 8, lettera f, del predetto atto;
5. di stabilire che:
  - a. devono essere rispettate le prescrizioni formulate con DGR n. 2444/2009 e con PD n. 4923/2016 e n. 6211/2018;
  - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
    - nei periodi di attivazione della derivazione ad uso idroelettrico, la presenza di una congrua quantità d'acqua in corrispondenza della cascata di Frenay dovrà essere garantita con il rilascio di una portata non inferiore a 200 l/s direttamente a valle dell'opera di presa, da sommarsi ai quantitativi destinati al soddisfacimento dei diritti irrigui presenti nel tratto sotteso e agli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale;
  - c. qualora il soggetto autorizzato intendesse apportare ulteriori modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
  - d. il presente provvedimento è trasmesso al soggetto autorizzato, al Comune di Avise, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Arvier e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
6. di dare atto che:
  - a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il soggetto autorizzato trasmetteranno al Comune di Avise la documentazione e le comunicazioni prescritte;
  - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a

tal fine, il soggetto autorizzato dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;

- c. l'esecuzione di opere non autorizzate, o comunque difformi da quanto approvato dal presente provvedimento, potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore  
Jean Claude Pession

Il dirigente  
Massimo Broccolato

Il dirigente  
Roberto Maddalena

**Allegato: Disciplinare suppletivo al disciplinare prot. n. 11677/DDS del 1° dicembre 2009**

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica**

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

***Gestione demanio idrico***

Prot. n. .... in data .....

Disciplinare suppletivo al disciplinare protocollo n. 11677/DDS del 1° dicembre 2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Vertosan, in comune di Avise, per la produzione di energia elettrica, assentita al signor Andrea GADIN con decreto del Presidente della Regione n. 102 in data 6 aprile 2010.

**ART. 1**

**MODIFICA ALL'ART. 8, LETTERA f) DEL DISCIPLINARE PROT. N.11677/DDS  
DEL 1° DICEMBRE 2009**

L'art. 8, lettera f) del disciplinare protocollo n. 11677/DDS del 1° dicembre 2009 è modificato nel modo seguente:

**“CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE”**

- f) dovrà essere rilasciata a valle dell'opera di presa, in aggiunta ai quantitativi indicati alle precedenti lettere c) ed e), una portata non inferiore a 200 litri al secondo nel periodo intercorrente tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno. Qualora le suddette portate non consentissero una apprezzabile tutela dell'effetto paesaggistico sulla cascata del Frenay, dovranno essere aumentate secondo valori stabiliti di concerto con la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico dell'Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali

**IL CONCESSIONARIO**



MASSIMO BROCCOLATO

ROBERTO MADDALENA

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 03/04/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO